



n.12-1/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale C.P. di Venezia, sezione prima, composto dai Magistrati:

dott. Daniela Bruni Presidente

dott. Martina Gasparini Giudice rel

dott. Tania Vettore Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Letto il ricorso depositato in data 15.9.2022 da ZANINELLO SUSANNA nata a Padova il 6.11.1965 (c.f. ZNNSNN65S46G224Y) e residente in Chioggia (Ve) via Primavera 84 per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Sentita la ricorrente e l'o.c.c. all'udienza 12 ottobre 2022 e vista l'integrazione depositata in data 2.11.2022

Sentito il Giudice Delegato a riferire al Collegio

OSSERVA

Premesso che con ricorso depositato in data 15.9.2022 Zaninello Susanna ha avanzato proposta di liquidazione controllata ai sensi degli artt.268 e segg. Del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C. , che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

sussista la competenza ai sensi dell'art 27 comma 2 del Codice della Crisi;



che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art.2 1 comma lett c del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art.269 3 comma Codice della Crisi , all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

che pertanto la domanda proposta soddisfa ai requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile

rilevato, quanto alla possibilità di escludere la quota societaria detta possibilità non è prevista dalla legge attualmente vigente;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 Codice della Crisi dichiara l'aperta della procedura di liquidazione controllata del consumatore ZANINELLO SUSANNA

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Martina Gasparini

E liquidatore l'O.C.C. dott.ssa Maria Sandra Tiozzo Bastianello, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;

ORDINA

Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale a pena di inammissibilità



devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art 201; si applica l'art.10 comma 3

ORDINA

La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;

DISPONE

Che dal giorno di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura

Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma cod. civ.

Dato atto che ai sensi dell'art.268 quarto comma Codice della Crisi non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito

FISSA

ex art 268 Codice della Crisi il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1500,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione

ORDINA



ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale

DISPONE

a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione

Venezia 9 novembre 2022

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Bruni

Il giudice est.

Dott.ssa Martina Gasparini

